

**Applicazione della proroga delle funzioni prevista dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con la legge 27 dicembre 2004, n. 306.**

*(deliberazione del 7 luglio 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 luglio 2005, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota in data 3 giugno 2005 del Presidente della Corte di appello di ....., con la quale si trasmettono le richieste dei giudici onorari aggregati delle sezioni stralcio del Tribunale di ..... avv. ...., avv. ...., avv. .... e avv. .... di beneficiare della proroga delle funzioni prevista dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con la legge 27 dicembre 2004, n. 306”;

- visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004, e relativa legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306, il quale stabilisce che: “I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'art. 4 comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni sino al 31 dicembre 2005”;

- visto il D.M. 30 luglio 1998 con cui il funzionamento delle sezioni stralcio è stato fissato a decorrere dall'11 novembre 1998;

- ritenuto, pertanto, che la decorrenza del mandato quinquennale dei giudici onorari aggregati va calcolata, per coloro che abbiano assunto il possesso prima dell'11 novembre 1998, con riferimento a detta data;

- rilevato che, essendo i giudici onorari aggregati, che abbiano poi usufruito della proroga di un anno dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 276/97, cessati alla mezzanotte del 10 novembre 2004 ed essendo il decreto-legge n. 266/2004 entrato in vigore immediatamente dopo detta ora, non si è verificata soluzione di continuità rispetto alla data fissata dalla legge;

- considerato, pertanto, che può ritenersi che il mandato dei giudici onorari aggregati in tale situazione sia scaduto tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 266/2004 ed il 31 dicembre 2004 e che possa applicarsi, per i giudici onorari aggregati sopra indicati, la proroga del mandato sino al 31 dicembre 2005 prevista dal citato decreto-legge n. 266/2004, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della richiamata legge n. 276/1997;

d e l i b e r a

di rispondere al Presidente della Corte di appello di ..... nei termini sopraindicati."